

N. R.G. 19312/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19312/2017

tra

ATTORI

e

CONVENUTA

Oggi **4 aprile 2019** ad ore **11** innanzi al dott. [REDACTED] sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. PORTANTIOLO MARCO, come da delega orale

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] oggi sostituito dall'avv. [REDACTED] giusta delega orale che compare anche per l'intervenuta [REDACTED] ed insiste per l'estromissione di [REDACTED] e rileva la tardività del riferimento operato da [REDACTED] in merito all'ammissibilità dell'opposizione tardiva

Il Giudice rilevando che non sussistono a norma dell'art. 111 c.p.c. gli estremi dell'estromissione per difetto di consenso delle controparti, per cui il processo di merito prosegue tra le parti originarie, invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. [REDACTED]





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19312/2017** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. PORTANTIOLO MARCO; elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED]

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] presso il difensore

ATTORI OPPONENTI

contro

[REDACTED] entrambe con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]) VIA [REDACTED]; elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] presso i difensori

CONVENUTA ed INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con distinti atti di citazione, [REDACTED] e [REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4664/2017, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bologna *sub* r.g. 9954/17, con il quale [REDACTED] intimava agli opposenti l'immediato pagamento dell'importo di € 148.967,87, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, consistente nel credito originato dal saldo negativo del conto corrente 01/284/661 stipulato il 25 marzo 2009 dalla ditta [REDACTED] con l'istituto di credito e di cui [REDACTED] era fideiussore, in forza di un contratto di fideiussione *omnibus* stipulato il 26 marzo 2009 (doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).

Nel proprio atto di citazione in opposizione, [REDACTED], nel contestare l'avversa pretesa, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna adito da [REDACTED]



██████████ in sede monitoria, domandando all'Intestato Tribunale di dichiarare competente il Tribunale di Roma e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo ed inefficace, in ragione del fatto che il foro competente sarebbe quello esclusivo ed inderogabile di residenza del consumatore; qualifica, questa, rivestita, in tesi, dall'odierno opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 206/2005, non possedendo esso debitore alcuna qualifica neppure *latu sensu* professionale.

In proposito, poi, l'opponente rilevava come le clausole contrattuali invocate da ██████████ in punto di individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio non potessero dispiegare alcuna efficacia stante la vessatorietà, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del consumo, della clausola di cui all'art. 16 del contratto di fideiussione, comunque nulla perché del tutto generica nell'individuare due possibili fori alternativi, e la non opponibilità della clausola, comunque vessatoria, di cui all'art. 12 del contratto di conto corrente perché relativa alle controversie eventualmente insorte tra il cliente e la banca.

Ancora, l'opponente precisava come la competenza non potesse traslare dal Tribunale di Roma a quello di Bologna neppure per connessione soggettiva, prevalendo il foro speciale e inderogabile del consumatore e, comunque, neppure ai sensi degli artt. 18 ss. c.p.c. per essere il contratto stato sottoscritto ed eseguito in Roma ed ivi risiedendo l'odierno opponente.

Nel merito, ██████████ eccepiva l'illegittimità del credito monitoriamente richiesto da ██████████, domandando, previa sospensione della relativa provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nello specifico, quanto al rapporto di conto corrente, l'opponente protestava, innanzitutto, l'applicazione nel corso del rapporto contrattuale di costi, oneri e spese non pattuiti e l'applicazione di tali voci di costo in maniera superiore a quanto pattuito.

Di seguito, l'opponente eccepiva la stipulazione e l'applicazione di tassi di interesse corrispettivi e moratori eccedenti il tasso soglia usura e, per tale ragione, domandava l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. con riduzione del contratto da oneroso a gratuito e conseguente obbligo da parte dell'istituto di credito opposto di restituire tutti gli importi corrisposti a titolo di interesse.

L'opponente domandava, poi, che fosse accertata e dichiarata la nullità della clausola di salvaguardia presente nel contratto per la sua chiara finalità illecita.

Per la denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse valida la clausola di salvaguardia o ritenesse i tassi pattuiti nei limiti del tasso soglia, l'opponente ne rilevava comunque l'usurarietà ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p., perché ingiustamente e immotivatamente prossimi al limite massimo e, quindi, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro.

L'opponente eccepiva, poi, che nel contratto di conto corrente erano stati illegittimamente capitalizzati interessi di natura anatocistica.

In merito alla fideiussione sottoscritta dall'opponente, ██████████ ne eccepiva la nullità e l'invalidità, sollevando l'*exceptio doli* e l'*exceptio nullitatis*, in tesi, consentite al garante anche al cospetto di un contratto autonomo di garanzia o di fideiussione *omnibus* quando, come nel caso di specie, l'esposizione bancaria sia caratterizzata dalla presenza di tassi usurari.

Infine, l'opponente domandava il risarcimento del danno in ragione della commissione da parte della banca del delitto di usura ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 185 c.p., quantificando la relativa pretesa risarcitoria in € 30000,00.

Da ultimo, la difesa di parte opponente si riservava di sollevare l'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria.



Nel proprio atto di citazione, invece, notificato in data 7 gennaio 2018, [redacted] nel contestare la pretesa della banca e nel domandare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, precisava, innanzitutto, di essere legittimata, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., a proporre opposizione tardiva avverso il ridetto decreto ingiuntivo per essere venuta a conoscenza di questo solo il 27 novembre 2017 con la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare.

In via preliminare, la società opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito dalla [redacted] valendo il foro esclusivo e inderogabile del consumatore.

Nel merito, [redacted] contestava e disconosceva l'estratto conto prodotto dalla banca e lamentava l'insussistenza di una valida pattuizione degli interessi ultralegali applicati, deducendo, inoltre, l'invalidità delle commissioni di massimo scoperto.

Inoltre, l'opponente eccepiva l'indebita applicazione da parte della banca di interessi anatocistici e superiori al tasso soglia e, comunque, la commissione da parte dell'istituto di credito opposto dell'usura soggettiva, stante le palesi ed evidenti difficoltà economiche in cui la società versava.

Infine, l'opponente domandava di disporre la riunione delle due opposizioni presentate avverso il medesimo decreto ingiuntivo da [redacted] e da [redacted]

La [redacted], con separate comparse di costituzione e risposta sostanzialmente uniformi nei contenuti, contestava quanto dedotto ed eccepito dagli opposenti, rappresentando, in fatto, che la somma ingiunta con il decreto opposto integrava il credito vantato dalla banca nei confronti della società [redacted] in forza del richiamato contratto di conto corrente e che il [redacted] il 23 marzo 2009, unitamente ad altri soggetti, sottoscriveva un contratto di fideiussione *omnibus* limitata con il quale garantiva alla banca l'adempimento di ogni obbligazione che la suddetta società si sarebbe assunta fino ad un importo massimo pari ad € 195000,00, obbligandosi a pagare alla banca quanto alla medesima dovuto dalla società a titolo di capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio a semplice richiesta della Banca e senza obbligo per quest'ultima di preventiva escussione del debitore principale per effetto della deroga alle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.

[redacted] rappresentava che, a seguito del perdurante inadempimento della società, in data 5 febbraio 2014 quest'ultima unitamente ai fideiussori sottoscriveva a favore della banca un piano di rientro mediante il quale, riconoscendosi espressamente debitori della banca della somma di € 106 023,52, si impegnavano a versare mensilmente alla Banca una somma non inferiore a € 2.220,00 oltre interessi, spese ed accessori; impegno, questo, che veniva disatteso, cosicché alla data del 5 giugno 2017 maturava un debito complessivo pari ad € 148967,87, come attestato dalla certificazione del credito *ex art.* 50 del d.lgs. 385/1993 e dagli estratti conto e scalari relativi a tutta la durata dei rapporti di conto corrente.

Tanto considerato, quanto alla posizione di [redacted], l'istituto di credito opposto precisava di aver regolarmente notificato alla società opponente il decreto ingiuntivo presso la sede risultante dall'ultimo indirizzo comunicato per iscritto alla banca dalla società stessa quale domicilio contrattuale eletto secondo quanto previsto dalle condizioni generali del contratto di conto corrente e in ossequio a quanto previsto all'art. 141 c.p.c. Inoltre, [redacted] eccepiva, in ogni caso, il mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., dal momento che la notifica del pignoramento immobiliare avveniva in data 27 novembre 2017 e la notifica dell'atto di citazione in opposizione il 7 gennaio 2018.

L'istituto di credito opposto contestava, poi, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle controparti, rilevando come [redacted] non avesse sottoscritto il contratto di fideiussione con la banca in qualità di consumatore ma in qualità di garante della società debitrice principale e come neppure il debitore principale potesse qualificarsi quale consumatore, richiamandosi, comunque, sul punto, all'art. 12 del contratto di conto corrente e all'art. 16 del contratto di fideiussione.



Nel merito, [redacted] eccepiva l'assoluta genericità della contestazione avversaria circa l'asserita applicazione di costi e oneri non pattuiti e quanto all'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia usura rilevava come tale affermazione non fosse supportata da alcun elemento probatorio e comunque smentita dalla produzione, già in sede monitoria, degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente e degli estratti scalari integrali la cui analisi consentirebbe di escludere qualsivoglia difformità delle condizioni applicate rispetto alle pattuizioni contrattuali e l'applicazione di un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia, rammentando come il tasso di interesse di mora sia irrilevante ai fini della determinazione dell'usura originaria.

Quanto alla lamentata applicazione di interessi anatocistici, la difesa dell'istituto di credito opposto richiamava l'art. 7, commi 1 e 3, delle condizioni generali di conto corrente, la quale clausola, specificamente sottoscritta dal correntista ai sensi dei 1341 e 1342 c.c., stabilisce che i rapporti di dare e avere relativi al conto siano regolati con identica periodicità in linea con quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevedendo altresì che sugli interessi prodotti dal saldo risultante a seguito della chiusura del conto non è consentita la capitalizzazione periodica fatto salvo il disposto dell'art. 1283 c.c.

Quanto al rapporto di fideiussione, la [redacted], nel rilevare l'infondatezza delle eccezioni sollevate da [redacted] rammentava che quest'ultimo in data 5 febbraio 2014 sottoscriveva il riconoscimento del debito vantato dalla banca e l'accettazione al piano di rientro concordato con la medesima senza manifestare alcuna eccezione al riguardo.

L'istituto di credito, poi, contestava la richiesta risarcitoria avanzata da [redacted] per la mancanza di qualsiasi elemento probatorio a suo sostegno.

La banca eccepiva, poi, l'infondatezza dell'eccezione di mancato esperimento del tentativo di mediazione stante quanto previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010 e rilevando, in ogni caso, l'insussistenza di un onere in tal senso in capo al creditore.

Infine, l'[redacted] contestava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c., domandando di rigettare integralmente le avverse opposizioni e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo e condannare [redacted] a corrispondere all'opposta i danni da liquidarsi ai sensi del 96, comma 1, c.p.c. o la somma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.

Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e disposta la riunione dei procedimenti, la causa veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletamento di CTU contabile affidata al Dott. [redacted] mentre, nel frattempo, interveniva nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., [redacted] facendo proprie tutte le difese ed eccezione svolte da [redacted]

Indi, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di memorie conclusive entro il 28 marzo 2019.

Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità della opposizione tardiva proposta, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da [redacted]

Infatti, secondo la preferibile giurisprudenza, il debitore, per esser legittimato a proporla, in caso di mera irregolarità della notifica (tale deve indubbiamente qualificarsi la notificazione eseguita nel caso che occupa, in cui il decreto ingiuntivo è giunto all'indirizzo di [redacted], dove la società aveva comunque ancora un recapito, dato che l'ufficiale giudiziario dava atto che l'avviso di giacenza era stato inserito nella cassetta della corrispondenza sita nello stabile in indirizzo), deve fornire la prova rigorosa che, a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva



opposizione (Cass. Civ., Pres. Cristiano, est. Valitutti – ord. n. 27529 del 20.11.2017).

Nel caso che occupa, la società opponente, ancor prima di non aver fornito tale rigorosa dimostrazione (per cui appare inconferente il richiamo all'ordinanza 2 febbraio 2018 n. 2608, pres. Amendola, est. D'ARRIGO che riguarda il termine di quaranta giorni a decorrere dalla conoscenza effettiva del decreto), ha oltretutto proposto l'opposizione ben oltre il termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto esecutivo, vale a dire il pignoramento, che gli è stato notificato in data 27 novembre 2017, la cui decorrenza sarebbe stata impedita solo se vi fosse stato pignoramento invalido, come autorevolmente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 09/02/2006, n.2864).

Nei confronti della predetta società, pertanto, il decreto ingiuntivo merita conferma, con condanna alle spese di lite e di consulenza come più oltre specificato.

Parimenti, sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, in ragione della pretesa applicabilità della disciplina di cui all'art. 33 del TUCons.

Infatti, secondo giurisprudenza cui questo Tribunale reputa di prestare adesione (cfr. Cass. n. 16827 del 09/08/2016), *„In presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente "ratione temporis", il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicché, difettando tale condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo", statuizione che la Suprema Corte ha ritenuto valida anche laddove si discorra di contratto autonomo di garanzia: cfr. ord. 24846 del 05/12/2016).*

Per quanto poi riguarda gli ulteriori profili sotto i quali l'eccezione di incompetenza per territorio è stata sollevata, si rileva che tanto il modulo di conto corrente (doc. n. 1 allegato al ricorso monitorio) tanto il modulo di fideiussione sottoscritto dal [REDACTED] (doc. n. 2) recano, quanto alla clausola di deroga alla competenza per territorio, la doppia sottoscrizione per accettazione specifica della suddetta deroga e che, inoltre, la previsione di foro alternativo contenuta all'art. 12 del contratto di conto corrente e art. 16 del modulo di fideiussione – come si è detto, entrambi specificamente approvati – non appare affatto generica o indeterminata, in quanto indica semplicemente la possibilità della banca di scegliere, a suo giudizio, il foro della filiale che ha concesso il credito azionato o, in alternativa, il foro della sede legale dell'istituto di credito, entrambi individuabili con precisione e senza incertezza (in senso conforme, v. Tribunale di Ravenna - Sezione lavoro - Sentenza del 16 marzo 2017 n. 281).

Infondata, del pari, e' l'*exceptio doli sed nullitatis* azionata dal [REDACTED] in relazione al contratto di *fideiussione omnibus* (in verità qualificabile in termini di contratto autonomo di garanzia, in ragione della rinuncia espressa da costui a far valere le eccezioni derivanti dal rapporto principale, contenuta nell'art. 7 del modulo sottoscritto, come da consolidata giurisprudenza), nullità dell'impegno fideiussorio che dovrebbe discendere, in via derivata, dalle nullità afferenti al rapporto principale, in considerazione della violazione di norma imperativa, vale a dire l'art. 644 c.p.

Invero, le violazioni appurate dal consulente importano unicamente, come vedremo, la non debenza di ratei di interesse risultanti superiori il TSU, e di taluni oneri e commissioni non pattuiti, e pertanto dette violazioni, se importano il dovere di rimborsare quanto riscosso illecitamente o senza titolo, non inficiano il contratto nel suo complesso, la cui validità non è dunque in discussione.

Infatti l'unica conseguenza della pattuizione di interessi usurari sul rapporto di conto corrente è l'obbligo restitutorio degli interessi, ma non certo la nullità del contratto principale, oggetto della garanzia (cfr. anche Trib. Taranto, est dott. Claudio Casarano, 17 ottobre 2014 secondo la quale *“Siccome la nullità parziale ex art.1419 cc non importa di regola la nullità dell'intero contratto,*



l'invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti").

Ne discende la validità del rapporto fideiussorio, e semmai, la nullità delle clausole interessate per violazione di norme imperative decreta la legittimazione del garante ad opporre il decreto sotto tale profilo.

Infatti, unica conseguenza derivante dal fatto che il rapporto principale è stato caratterizzato dall'inserimento di clausole nulle perché in violazione di norme imperative è che il garante a prima richiesta possa dedurre tale nullità. E ciò in quanto, come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. *exceptio doli generalis seu presentis*, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale (ma questo non è il caso di specie), in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base (in questo caso, relativa alle sole clausole interessi, e non riverberantesi sull'intero contratto) dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).

Peraltro, questa precisazione vale a ricavare la ulteriore conseguenza che, al di là delle predette, limitate, possibilità di reazione avverso la pretesa creditoria del creditore principale, il garante autonomo non è legittimato a far valere tutti i vizi e le invalidità del rapporto principale che non siano afferenti alla violazione di norme di ordine pubblico, come per esempio la pattuizione di interessi ultralegali o il calcolo di interessi anatocistici (si ritiene che *"Nel contratto autonomo di garanzia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto neanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993"* : Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5044 del 03/03/2009, ma anche, più recentemente, Trib. Modena, 10 novembre 2016, est. Cividali), e financo l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite (cfr. Trib. Trani, 18 novembre 2016 n. 1748, est. Infantini, in www.expartecreditoris.it).

In definitiva, l'odierno opponente – fermo restando che parte opposta ha dato piena prova del proprio credito già in fase monitoria, producendo, oltre che l'estratto di saldaconto di cui all'art. 50 TUB, anche gli estratti conto e i riassunti scalari relativi all'intero rapporto al doc. n. 4 del fascicolo - è legittimato in questa sede, alla stregua di quanto sopra rilevato, a far valere unicamente il vizio, inficiante la richiesta avanzata monitoriamente, relativo alla pretesa di interessi usurari, quantificati dal consulente, con calcolo condotto secondo le modalità indicate da questo Tribunale, in € 5.739,41.

In ragione della fondatezza, sotto tale profilo, dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il credito della banca nei confronti del [REDACTED] rideterminato in € 143.228,46.

Non è provata la presenza di danni ulteriori.

Le spese di lite relative alla predetta opposizione sono poste a carico della parte convenuta opposta ma vengono compensate nella misura dei tre quarti, mentre le spese di CTU, liquidate come in atti, dovranno essere poste a carico, in via definitiva, per tre quarti delle parti opposti in via solidale tra loro, e per un quarto a carico di parte opposta.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta [REDACTED] e pertanto conferma integralmente, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo opposto, condannandola al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 12.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di [REDACTED], e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della somma di € 143.228,46, oltre interessi e spese come già liquidati nel predetto decreto;
- Condanna la parte convenuta opposta al pagamento, in favore di [REDACTED], di un quarto delle spese di lite, compensate nel resto, che si liquidano, quanto al residuo quarto, in € 3.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché al rimborso, sempre in misura di un quarto, delle spese di CTP anticipate e documentate;
- Dispone che le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, siano poste per tre quarti a carico delle parti opponenti in solido tra loro, e per il restante quarto a carico di parte opposta.
- Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 4 aprile 2019

Il Giudice
dott. [REDACTED]

